

N. R.G. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE**

Il G.I. DR. EUGENIA TOMMASI DI VIGNANO

Ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. [REDACTED]

promossa da:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] gli ultimi tre in proprio e
quali eredi della defunta [REDACTED]
tutti elettivamente domiciliati in [REDACTED],
[REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che li
rappresenta e difende come da procura unita digitalmente all'atto di
citazione sub doc. 1;

PARTE ATTRICE

contro

[REDACTED] ([REDACTED]), elettivamente domiciliato in
VERONA V. [REDACTED] 1 presso lo studio dell'Avv. [REDACTED]
[REDACTED], che lo rappresenta e difende come da mandato unito
digitalmente alla comparsa di costituzione e risposta;

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

PER PARTE ATTRICE

Nel merito:

- Accertarsi e dichiararsi la nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte in data [redacted] dai sigg.ri [redacted] in proprio e quali eredi della sig.ra [redacted], e dal [redacted] in data [redacted] per violazione dell'art. 2, II co., lett. a, legge n. 287/90, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in atti.

- In ogni caso, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dai sigg.ri [redacted] [redacted] in proprio e quali eredi della sig.ra [redacted] [redacted] in favore di [redacted] in ragione dei rapporti di fideiussione omnibus sottoscritti rispettivamente in data [redacted] e in data 9.11.2009, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti in atti.

PER PARTE CONVENUTA [redacted]

1. In via processuale e pregiudiziale: dichiararsi l'inammissibilità delle domande tutte promosse da parte attrice per inesistenza di interesse ad agire della stessa;

2. Nel merito:

2.a) in via principale: rigettarsi le domande tutte promosse da parte attrice in quanto infondate, in fatto e in diritto;

2.b) in via subordinata: nella non ritenuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, di alcuna delle domande attoree, limitarsi la delegata declaratoria di nullità esclusivamente alle tre clausole contrattuali specificamente dedotte con l'atto di citazione introduttivo del giudizio;

3. In ogni caso con integrale rifusione in favore di [redacted] di spese e compensi da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfetario 15% ex art. 2 del medesimo provvedimento, CPA, IVA se dovuta, spese di registrazione e ulteriori occorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. *per relationem* (cfr. Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del 4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano "...*rilevanti ai fini della decisione*" concretamente adottata (Cass. n. 17145/06; Cass. Sez. 3, n. 22801 del 28/10/09; Cass. Sez. 2, n. 5241 del 04/03/11);

richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. ord. 22562 del 07/11/2016; Cass. n. 9334 del 08/05/2015);

richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della Corte d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;

richiamato *per relationem* il contenuto dell'atto di citazione con il quale gli attori [REDACTED] in veste di fideiussori della società [REDACTED] (gli ultimi tre anche quali eredi della defunta [REDACTED] anch'ella fideiussore), premesso di avere sottoscritto in favore della società predetta le fideiussioni omnibus n. [REDACTED] in data [REDACTED] sino a concorrenza di €1.186.119,63 (quanto a [REDACTED] e n. [REDACTED] in data [REDACTED] sino a concorrenza di 1.300.000,00 (quanto a [REDACTED] e che in data [REDACTED] è deceduta [REDACTED] lasciando come eredi i figli [REDACTED] hanno chiesto dichiararsi la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, Il comma, lettera a), legge n. 287/90, sul presupposto che le fideiussioni sottoscritte presentano le clausole dello schema contrattuale restrittivo della concorrenza poste in evidenza da Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 02/05/05, sicché, ritenendo evidente da tale assetto negoziale la lesione del principio di

effettiva concorrenza tutelato dalla disciplina antitrust, hanno formulato le conclusioni sopra riportate in epigrafe;

richiamato *per relationem* il contenuto della comparsa di risposta, con la quale il [REDACTED] premesso che la società mutuataria [REDACTED], in favore della quale gli attori hanno prestato le fideiussioni, si è resa inadempiente alle obbligazioni derivanti dal rapporto di mutuo ipotecario sottoscritto con la Banca in data [REDACTED] (concesso per €1.100.100,00) per un complessivo debito residuo di €807.007,45, nonostante le plurime intimazioni ad adempiere provenute dalla banca, ha puntualmente contestato gli assunti attorei, lamentando, in estrema sintesi, l'insufficienza della prospettazione attorea in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire dei fideiussori ex art. 100 c.p.c., non avendo gli stessi in alcun modo provato il proprio interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del carattere competitivo del mercato al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere (cfr. comparsa di risposta, pag. 6), e chiesto, conseguentemente, il rigetto di ogni domanda attorea, precisando le conclusioni sopra riportati in epigrafe;

ritenuto che gli assunti attorei di pretesa nullità delle fideiussioni per conformità delle condizioni al modello ABI in contrasto con la legge n. 287/90 non siano persuasivi;

richiamato il contenuto delle fideiussioni *omnibus* sottoscritte dagli opposenti, a garanzia dei debiti contratti dalla società [REDACTED] (cfr. doc.ti 2 e 3 attorei) e dato atto che le stesse contengono le tre clausole contrattuali censurate da Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 02/05/05 (in particolare, la clausola di sopravvivenza, presente sub art. 9 delle fideiussioni; la clausola di reviviscenza sub art. 2 e la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod.civ. sub art. 6);

dato per noto l'ampio dibattito giurisprudenziale che si è sviluppato intorno al tema degli effetti della violazione 'a monte' dell'art. 2, comma 2, lettera a) della legge 287/90, in ragione della pretesa sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra banche, sui contratti di fideiussione stipulati 'a valle' in conformità allo schema ABI, essendo qui sufficiente rilevare che la giurisprudenza si è divisa tra il ritenere che dalla accertata violazione

della disciplina antitrust (per la ritenuta sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale) derivi la nullità dell'intero contratto di fideiussione (cfr. Trib. Salerno n. 3016 del 23/08/18; Trib. Belluno n. 53 del 31/01/19) e il ritenere, al contrario, che ne derivi la nullità delle sole clausole rispecchianti lo schema ABI (cfr. Trib. Rovigo 09/09/2018; Trib. Treviso n. 1623 del 26/07/18, in cui tale possibilità viene ipotizzata, con l'affermazione, finalizzata ad escludere la nullità assoluta, che *"...l'applicazione della regola contenuta nell'art. 1419, comma 1, cod.civ. (...) porterebbe a ritenere comunque valida la garanzia prestata, pur emendata dalle clausole contestate"*);

ritenuto che le posizioni giurisprudenziali sopra richiamate non siano sufficientemente persuasive per l'insufficiente persuasività del loro presupposto teorico di fondo, vale a dire la pretesa, assiomatica applicabilità (anche) alla fideiussione *omnibus* della disciplina antitrust¹;

osservato che sul medesimo presupposto teorico poggia anche il noto provvedimento n. 55 pronunciato da Banca d'Italia il 02/05/05, con il quale l'Autorità di Vigilanza, all'esito dell'istruttoria dalla stessa aperta ex art. 14 della Legge n. 287/90, nell'esercizio dei poteri conferitile dall'art. 20 della legge medesima, ricevuto il parere reso da Agcm il 22/04/05 ai sensi del 3 comma di tale norma, ha sottoposto a verifica la 'tenuta' rispetto alla disciplina *antitrust* (e al suo divieto di intese restrittive della concorrenza) di plurime norme uniformi bancarie predisposte dall'ABI, tra le quali quelle relative alla fideiussione *omnibus*, ed ha rispetto a questa stabilito che *"...gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della l. 287/90"* (cfr. provv. Bankitalia n. 55/2005);

dato atto che, nel caso di specie, l'innescò della riflessione circa il dubbio di applicabilità alla fideiussione *omnibus* della disciplina antitrust si è rinvenuto, con il supporto di attenta ed innovativa dottrina, nelle allegazioni con le quali l'opposto [REDACTED] si è doluto che *"...la*

¹ Disciplina che, invece, trova pianamente applicazione nei confronti delle Norme uniformi bancarie che riguardano gli altri modelli contrattuali standard redatti nel tempo dall'ABI.

prospettazione attorea rimane inammissibilmente insufficiente persino rispetto all'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c." (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 6) dovendo, secondo la banca, sussistere *"...un interesse processualmente rilevante alla conservazione del carattere competitivo del mercato"* (cfr. seconda memoria della banca ex art. 183,6 comma, c.p.c., pag. 2);

ritenuto che - come si vedrà meglio *infra* - tale postulato colga appieno nel segno, portando al cuore della questione qui in esame;

osservato, infatti:

che la legge n. 287 del 1990 vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, precisando che integrano 'intese' gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi simili (cfr. art. 1 della legge, commi 1 e 2), sicchè, rispetto alla questione qui in esame, vengono in evidenza le eventuali intese tra associazioni di banche, come l'ABI, dirette alla standardizzazione di modelli negoziali;

che, come evidenziato dalla stessa Corte di Cassazione, *"...oggetto della tutela della legge n. 287 del 1990 (...) è la struttura concorrenziale del mercato di riferimento"* (cfr. Cass. SS.UU. n. 2207/2005, in motivazione), sul presupposto che, poiché il consumatore è l'acquirente finale del prodotto offerto al mercato, la funzione illecita di un'intesa, come individuata dalla legge n. 287, si realizza con la sostituzione del diritto di scelta effettiva del consumatore tra prodotti in concorrenza con una scelta apparente (Cass. n. 2205, cit., in motivazione), sicché *"...il contratto cosiddetto "a valle", ovvero il prodotto offerto al mercato, del quale si allega (...) la omologazione agli altri consimili prodotti offerti dello stesso mercato, è tale da eludere la possibilità di scelta da parte del consumatore"* (cfr. Cass. n. 2205, ult. cit.);

che, con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione non ha mancato di precisare che *"...la legge antitrust (...) è la legge dei soggetti del mercato, ovvero di chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare*

uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere", poiché l'effetto pregiudizievole dell'intesa "...*rappresenta l'interesse ad agire dell'attore secondo i principi del processo*" (cfr. Cass. SS.UU. n. 2207 del 04/02/05);

che, ai fini dell'applicazione della normativa, occorre, pertanto, innanzitutto individuare il *mercato di riferimento* ed i *soggetti* consumatori che, operando in detto mercato, sono i destinatari della tutela offerta dalla legge;

che, partendo dall'individuazione dei soggetti 'consumatori' destinatari della tutela legale, il consumatore che, rispetto al contratto di fideiussione *omnibus*, vedrebbe elusa la possibilità di scelta effettiva tra modelli contrattuali in concorrenza dovrebbe essere astrattamente individuato nel fideiussore²;

che, tuttavia, come si ricava dallo stesso provvedimento n. 55/2005, Banca d'Italia ha giustificato la sanzione comminata alle tre clausole sopra riportate (gli artt. 2, 6 e 8) del modello di fideiussione *omnibus* diffuso da ABI nel 2003 affermando che "...*la loro diffusione generalizzata potrebbe produrre effetti anticoncorrenziali nella misura in cui inducesse una completa uniformità dei comportamenti delle banche in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela*", lasciando emergere con evidenza l'idea dell'Autorità di Vigilanza secondo la quale la standardizzazione del testo contrattuale delle fideiussioni (intesa come frutto dell'intesa restrittiva della libertà di concorrenza) danneggerebbe i clienti delle banche, cioè i fruitori del credito bancario;

che, a ben vedere: i) in termini di stretto diritto, la fideiussione (che la si configuri quale atto unilaterale ovvero quale contratto risultante dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore secondo il modello ex art. 1333 cod.civ., come ritiene la giurisprudenza più consolidata: cfr. Cass. n. 3606 del 14/02/18; Cass. n. 8005 del 02/04/09; Cass. n. 13652 del 13/06/06) integra atto proveniente dal fideiussore, e non già dalla banca (astrattamente partecipe dell'intesa); ii) il fideiussore che stipula la

² Banca d'Italia, con il provvedimento n. 55 del 02/05/05, ha affermato che le clausole c.d. di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod.civ. "...*hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale degli atti istintivi della stessa*".

fideiussione *omnibus* non è cliente della banca, trattandosi di soggetto diverso da quello che fruisce del credito concesso dalla banca stessa (correntista, mutuatario, etc.) e terzo rispetto al rapporto di credito (cfr. Cass. n. 5833 del 28/02/19); iii) la diffusione generalizzata delle previsioni incriminate (gli artt. 2, 6 e 8 del modello di fideiussione *omnibus*, che certamente rendono più gravosa la garanzia per il fideiussore) non danneggia bensì avvantaggia il cliente della banca (cioè il soggetto finanziato), tenuto conto che questo, grazie alla più stringente garanzia prestata dal fideiussore, ottiene credito dalla banca più facilmente e a condizioni migliori, sicchè per costui risulta decisivo esclusivamente diversificare tra banche che chiedono il rilascio della fideiussione e banche che non la richiedono, restando estraneo al tema della concorrenza, nei suoi stretti confronti, il contenuto del negozio fideiussorio, che non incide direttamente sulla sua posizione ma su quella del garante;

che appare, pertanto, chiara la ragione per la quale non persuade il ragionamento attraverso il quale le autorità antitrust - e, quindi, a cascata, la giurisprudenza che ha preso le mosse dai provvedimenti di tali autorità - sostanzialmente giungono ad una vera e propria sovrapposizione/parificazione tra il cliente della banca e il suo fideiussore, sovrapposizione che, a ben vedere, piuttosto che convincere della bontà dell'assunto, ne mette in luce gli aspetti di particolare fragilità, dovendo tenersi ben saldo il timone sul concetto che, sul piano giuridico, il soggetto finanziato (cliente della banca) non si identifica con il fideiussore (non cliente della banca), che, secondo la lettura della legge siccome fatta dalle autorità antitrust in materia di fideiussione³, è il soggetto destinatario della tutela offerta dalla legge;

che, pertanto, non convince la ragione individuata da Bankitalia nel provvedimento n. 55/05 (a tenore del quale la diffusione generalizzata del modello standardizzato di fideiussione “...potrebbe produrre effetti anticoncorrenziali nella misura in cui inducesse una completa uniformità dei comportamenti delle banche in senso ingiustificatamente sfavorevole alla

³ Anche se, come è stato sottolineato in dottrina - e come si vedrà meglio infra - le autorità antitrust, nei loro provvedimenti, non individuano mai, con chiarezza, in quale mercato 'concorrenziale' opererebbe il fideiussore destinatario della tutela legale, ed utilizzano, al contrario, espressioni per lo più ellittiche, con le quali si fa riferimento a non meglio definiti 'mercati relativi a servizi attinenti agli impieghi bancari'.

clientela") a supporto della pretesa natura anticoncorrenziale dell'intesa conformativa del testo delle fideiussioni *omnibus*;

che, passando all'individuazione del *mercato di riferimento* nel quale opera il fideiussore/consumatore (cui - nella logica qui criticata - verrebbe menomato il diritto di scelta effettiva tra prodotti in concorrenza), occorre rilevare che è dubbio che esista un 'mercato delle fideiussioni' *stricto sensu* cui riferire il raggio d'azione della tutela *antitrust*, tenuto conto che, a fronte della concessione al cliente di un credito che la banca subordina al rilascio di una garanzia personale (cd. fideiussione 'attiva'), il fideiussore non avrà concretamente modo di scegliere, tra più prodotti fideiussori in concorrenza, quello che ritiene a sè più favorevole, atteso che il solo modello di garanzia che non sarà rifiutato da quella banca⁴ (la sola - si badi - che concede il finanziamento al cliente) è quello che la banca stessa, nell'esercizio della sana e prudente gestione di cui all'art. 5 T.U.B., ritiene più idoneo a garantire il soddisfacimento del proprio credito, restando del tutto irrilevante, in tale prospettiva, la circostanza che 'altre' banche accettino eventualmente modelli di fideiussione *omnibus* non conformi al modello ABI e, quindi, meno stringenti di quello che la sola banca finanziatrice (essendo sempre unica, rispetto al singolo rapporto di finanziamento, la banca che concede credito al cliente) è disposta ad accettare;

che appare chiara, quindi, la ragione per la quale non può condividersi il duplice assunto di parte attrice secondo cui "...il garante, nell'ipotesi oggetto di causa, vede così svilito il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza" sul presupposto che "...tale diritto viene leso tutte le volte in cui viene legittimata l'adozione in contratti bancari di clausole predisposte in attuazione di accordi che violano il libero gioco della concorrenza" (cfr. prima memoria attorea ex art. 183,6 comma, c.p.c., pag. 3), tenuto conto che:

i) deve seriamente dubitarsi che la conformazione standardizzata delle condizioni negoziali della fideiussione *omnibus* sia idonea a menomare il

⁴ Non rifiutato dalla banca ex art. 1333 cod.civ., poiché, secondo la giurisprudenza prevalente, l'obbligazione fideiussoria nella sua configurazione tipica ex art. 1936 cod.civ. nasce da un contratto risultante dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore ai sensi dell'art. 1333 cod.civ., non richiedendo quindi per perfezionarsi l'accettazione espressa di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 3606 del 14/02/18; Cass. n. 8005 del 02/04/09; Cass. n. 13652 del 13/06/06).

diritto di 'scelta effettiva' del garante tra prodotti in concorrenza, dal momento che un siffatto diritto di scelta tra '*prodotti in concorrenza*' non sussiste affatto in capo al fideiussore, tant'è che gli stessi attori non hanno in alcun modo allegato (né, tantomeno, provato) in che modo si sarebbe attuata, nei loro confronti, la violazione del libero gioco della concorrenza determinata dall'intesa anticompetitiva sul contenuto del negozio fideiussorio, né quale sarebbe stato, conseguentemente, il concreto pregiudizio derivante da tale asserita menomazione del loro diritto di scelta (circostanze, entrambe, di cui la giurisprudenza di legittimità richiede la precisa allegazione in causa quando afferma che "...*deve essere allegata un'intesa di cui si chiede la dichiarazione di nullità ed altresì il suo effetto pregiudizievole, il quale rappresenta l'interesse ad agire dell'attore secondo i principi del processo*": cfr. Cass. SS.UU. n. 2207/2005, in motivazione);

ii) deve parimenti escludersi che la fideiussione (cd. attiva, cioè quella rilasciata ad una banca da un soggetto terzo, persona fisica o giuridica o ente) integri un contratto bancario, come si ricava non soltanto dal fatto che il fideiussore è individuato dalla giurisprudenza quale soggetto terzo rispetto al rapporto di credito (cfr. Cass. n. 5833 del 28/02/19), ma anche dal fatto che, proprio in ragione della natura non bancaria di tale fideiussione, un condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito ne esclude l'assoggettamento alla mediazione obbligatoria (cfr. Trib. Milano 13/01/16; Trib. Palermo 18/01/18), che l'art. 5 D.Lgs. 04/03/10 n. 28 riferisce alle sole cause aventi ad oggetto, per quanto qui interessa, contratti bancari e finanziari;

ritenuto, pertanto, che, rispetto alla fideiussione *omnibus*, non trovi adeguata espressione la stessa *ratio* della disciplina *antitrust*, come lucidamente individuata dalla Cassazione nella pronuncia a SS.UU. n. 2207/05, vale a dire "...*l'esigenza economica di prevenire l'effetto distorsivo del fenomeno di mercato*";

che, nella prospettiva indicata, la concorrenza va tutelata nei confronti del cliente⁵ e non già nei confronti del fideiussore, che è terzo rispetto al rapporto bancario e non opera in un mercato *stricto sensu* concorrenziale;

⁵ Come si è detto, il cliente della banca è del tutto estraneo al rapporto fideiussorio ed egli, anzi, ha teoricamente un interesse in contrapposizione a quello del fideiussore: per il

ritenuto, pertanto, che le superiori considerazioni autorizzino quantomeno a dubitare che la disciplina antitrust di cui alla legge n. 287/90 possa trovare applicazione alle fideiussioni *omnibus* con testo conforme a quello predisposto dall'ABI;

ritenuto, conseguentemente, che la domanda non possa trovare accoglimento;

osservato, quanto alla spese di lite, che la peculiarità della tesi qui sposata, unitamente alla sua natura eccentrica rispetto all'orientamento della giurisprudenza prevalente e delle autorità antitrust, rende opportuno disporre l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

rigetta la domanda attorea.

Dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

Verona, 06/10/20

IL GIUDICE

Dr. E. Tommasi di Vignano

cliente è preferibile che gli obblighi fideiussori siano massimamente vincolanti e che, quindi la fideiussione sia il più tutelante possibile per la banca, in quanto, in questo modo, essa sarà maggiormente disposta a concedergli il finanziamento, per di più a condizioni di favore.